

Vanno risarciti i danni da vaccino antinfluenzale

Giovanni Negri

Anche i danni alla salute provocati dal vaccino antinfluenzale vanno risarciti. La Corte costituzionale estende con la sentenza n. 268, relatore Nicolò Zanon, l'area della risarcibilità anche a questa vaccinazione solo raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche. La legge n. 210 del 1992, invece, limita l'indennizzo alle sole vaccinazioni obbligatorie. La disamina della Consulta La sentenza precisa, richiamando precedente giurisprudenza, che «in tema di trattamenti vaccinali, la tecnica dell'obbligatorietà (prescritta per legge o per ordinanza di un' autorità sanitaria, come si esprime la disposizione censurata) e quella della raccomandazione (nelle forme di cui si darà esplicito conto più avanti) possono essere sia il frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra individuo e autorità sanitarie pubbliche, sia il risultato di diverse condizioni sanitarie della popolazione di riferimento, opportunamente accertate dalle autorità preposte». Nel secondo caso, invece dell'obbligo, le autorità sanitarie preferiscono fare appello all'adesione degli individui a un programma di politica sanitaria. La tecnica della raccomandazione, sottolinea la Corte, esprime maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell'articolo 32 della Costituzione, ma è sempre indirizzata a ottenere la migliore tutela della salute come interesse (anche) collettivo. In questa prospettiva, che fa perno sulla salute quale interesse obiettivo della collettività, non c'è differenza tra obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è allora solo uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per la difesa della salute collettiva, come, del resto, la raccomandazione. Di conseguenza, la causa principale del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; sta piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività quando il singolo subisce conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica per effetto di un trattamento sanitario (obbligatorio o



raccomandato) effettuato anche nell' interesse della collettività. Piani di prevenzione Nell' escludere valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni, la Consulta, quanto alla vaccinazione contro l' influenza, sottolinea il suo inserimento nei Piani nazionali di prevenzione vaccinali, valorizzato a titolo di raccomandazione. «Alla luce di tali considerazioni - osserva la sentenza -,la collettività deve dunque sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe del resto irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle ricordate raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche un trattamento peggiore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto (nello stesso senso, con riferimento alla vaccinazione contro la poliomielite, la sentenza n. 27 del 1998)». © RIPRODUZIONE RISERVATA.